

ARCHIVIO TEOLOGICO TORINESE



2023/2

luglio-dicembre 2023 • Anno XXIX • Numero 2

Rivista della FACOLTÀ TEOLOGICA DELL'ITALIA SETTENTRIONALE

SEZIONE DI TORINO

Nerbini

ARCHIVIO TEOLOGICO TORINESE

A cura della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale – sezione di Torino
Anno XXIX – 2023, n. 2

Proprietà:

Fondazione Polo Teologico Torinese

Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale – sezione di Torino

Via XX Settembre, 83 – 10122 Torino

tel. 011 4360249 – fax 011 4319338

istituzionale@teologiatorino.it

e-mail Segreteria: donandrea.pacini@gmail.com

Registrazione n. 1 presso il Tribunale di Torino del 27 gennaio 2015

Direttore responsabile: Mauro Grosso

Redazione: Andrea Pacini (direttore), Gian Luca Carrega e Antonio Sacco (segretari), Oreste Aime, Dino Barberis, Roberto Carelli, Ferruccio Ceragioli, Carla Corbella, Mauro Grosso, Pier Davide Guenzi, Luca Margaria, Paolo Mirabella, Alberto Nigra, Alberto Piola

Editore:

Edizioni Nerbini - Prohemio Editoriale srl

via G.B. Vico 11 - 50136 Firenze - ROC n. 34429 (10.6.2020)

e-mail: edizioni@nerbini.it

www.nerbini.it

Realizzazione editoriale e stampa: Prohemio Editoriale srl - via G.B. Vico 11 - 50136 Firenze

Amministrazione e ufficio abbonamenti:

abbonamenti@nerbini.it

ABBONAMENTO 2023

Italia € 44,50 – Europa € 64,50 – Resto del mondo € 74,50

Una copia: € 27,00

Per gli abbonamenti e l'acquisto di singoli fascicoli dal 2022 in poi:

Versamento sul c.c.p. 1015092776

intestato a Prohemio Editoriale srl, Firenze

ISBN 9788864348032

ISSN 1591-2957

Sommario

Le radici storiche e teologiche della nozione di asilo <i>René M. Micallef s.j.</i>	»	255
Corridoi umanitari: il bene nel male <i>Marco Colella</i>	»	277
Sulla «interdisciplinarietà» della teologia morale <i>Pietro Cognato</i>	»	295
La questione del metodo teologico nella seconda metà del XX secolo <i>Giacomo Canobbio</i>	»	307
Coscienza, scienza e teologia. Un confronto con la prospettiva di Lonergan <i>Ferruccio Ceragioli</i>	»	335
<i>Il Metodo in Teologia</i> di B. Lonergan: un contributo per una prospettiva interdisciplinare <i>Valter Danna</i>	»	355
Implicazioni antropologiche e teologiche sul metodo. Problematicità storiche e opzioni di B. Lonergan <i>Rosanna Finamore</i>	»	373
Politica ed etica in Franz Rosenzweig e Martin Buber <i>Laura Viotto</i>	»	391
L'insegnamento di religione a scuola tra il 1923 e il 1984 <i>Federico Zamengo</i>	»	415

RELAZIONI DEL CONVEGNO
DELLA FACOLTÀ TEOLOGICA DELL'ITALIA SETTENTRIONALE –
SEZIONE DI TORINO (16 novembre 2022):
LE CHIESE CRISTIANE NELLA SOCIETÀ PLURALE

Le sfide dell'evangelizzazione nella città <i>Rowan Williams</i>	»	433
La situazione dell'Ortodossia di fronte alla sfida dell'evangelizzazione <i>Vladimir Zelinsky</i>	»	445
La sinodalità, nuovo paradigma cattolico dell'evangelizzazione? <i>Luc Forestier</i>	»	457

NOTA BIBLIOGRAFICA

O. AIME, <i>La singolarità umana. Contributi per l'antropologia filosofica</i> (Valter Danna)	»	477
--	---	-----

RECENSIONI

F. HARTOG, <i>Chronos. L'Occidente alle prese con il tempo</i> (O. Aime)	»	489
C. BALDI, <i>Caritas. Un lavoro o una missione?</i> (G. Piana)	»	492
O. SANGUINETTI – P. ZOCCATELLI, «Costruiremo ancora cattedrali». <i>Per una storia delle origini di Alleanza Cattolica (1960-1974)</i> (C. Anselmo)	»	495
A. RICCARDI, <i>La guerra del silenzio. Pio XII, il nazismo, gli ebrei;</i> O. DI GRAZIA – N. PIROZZI, <i>La croce e la svastica.</i> <i>Il pontificato di Pio XII tra silenzi e complicità</i> (L. Casto)	»	499
AGOSTINO, <i>L'anima e la sua origine</i> (A. Nigra)	»	505

L. CASTO, <i>Storia della Santità in Piemonte e in Valle d'Aosta</i> (R. Savarino).....	»	510
--	---	-----

G. CALACIURA, <i>Io sono Gesù</i> (M. Nisii).....	»	513
--	---	-----

SCHEDA

G. CAVALLOTTO, <i>Il grido dei profeti. Parole senza tempo</i> (F. Mosetto)	»	519
--	---	-----

Corridoi umanitari: il bene nel male¹

Marco Colella

1. *Extra Europam nulla salus?*

Il fatto era accaduto vicino a una chiesa di cappuccini, asilo, come ognuno sa, *impenetrabile allora a' birri*, e a tutto quel complesso di cose e di persone, che si chiamava la giustizia. L'uccisore ferito *fu quivi condotto* o portato dalla folla, quasi fuor di sentimento [...]. Rimandarlo dal convento, ed esporlo così alla giustizia, cioè alla vendetta de' suoi nemici, non era partito da metter pure in consulta. Sarebbe stato lo stesso che rinunziare a' propri privilegi, screditare il convento presso il popolo, attirarsi il biasimo di tutti i cappuccini dell'universo, per aver lasciato *ledere il diritto di tutti*, concitarsi contro tutte le autorità ecclesiastiche, le quali allora si consideravan come tutrici di questo diritto.²

Nel narrare la salita di fra Cristoforo dal convento di Pescarenico alla casetta di Lucia il Manzoni dedica una delle sue lunghe digressioni alla vita del cappuccino e, in particolar modo, si sofferma sull'episodio cardine per la sua conversione e la decisione di diventare frate: la morte del servo Cristoforo e l'uccisione di un gentiluomo nemico. Al termine della colluttazione Lodovico – questo il nome di battesimo di fra Cristoforo – viene condotto dalla folla spettatrice in un convento di cappuccini per evitare che venga consegnato alle autorità civili per l'omicidio appena commesso, e nella descrizione l'autore evidenzia il regime di privilegio di cui godevano i luoghi sacri: chiunque vi si fosse rifugiato avrebbe goduto di protezione per l'inviolabilità riconosciuta a tali luoghi.

¹ Il saggio, con alcuni aggiornamenti e modificazioni, riproduce alcuni paragrafi della tesi di laurea magistrale in Giurisprudenza dal titolo «*La responsabilité de protéger*» *oltrefrontiera: il divieto di non-entrée e l'obbligo di rilasciare visti per motivi umanitari* (relatore: prof. Francesco Costamagna), discussa in data 13 dicembre 2021 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino.

² A. MANZONI, *I promessi sposi*, c. IV (corsivo aggiunto).

L'asilo cristiano si iscrive nella tradizione greca – poi fatta propria dai romani – del cd. ἄσυλον (ἱερὸν),³ termine con cui si indicava l'edificio, il bosco o il monte consacrato alla divinità, in cui ogni persona poteva godere della protezione offerta dal luogo, che ricadeva sotto la diretta protezione del dio. Secondo tale modello di asilo, definito «divino» o «topologico», la protezione offerta alla persona è solo indiretta e derivata, giacché viene garantita in quanto riferita al luogo sacro, in cui la persona trova rifugio: l'individuo non è «soggetto» titolare di un diritto o di un privilegio a ottenere protezione, ma «oggetto» della protezione del dio, in quanto si trova in un luogo considerato inviolabile. Di conseguenza, gli uomini potevano godere di tale immunità solo se (e finché) si trovassero in tali luoghi, giacché il soggetto che entra in contatto con la sede del dio partecipa della protezione accordata dalla divinità.⁴

La concezione territoriale dell'asilo, che impone la presenza fisica del richiedente asilo sul territorio per accordargli diritti e protezione, risulta non essere ancora tramontata e si riflette tuttora negli strumenti di diritto derivato adottati nell'ambito del sistema europeo comune di asilo, il cd. Common European Asylum System (CEAS), che limitano il loro ambito di applicazione territoriale a tutte le domande di protezione internazionale presentate nel territorio, compreso alla frontiera, nelle acque territoriali o nelle zone di transito degli Stati membri,⁵ escludendo le domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri o, comunque, all'estero.⁶ Se le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri sono tenuti al rispetto del diritto di asilo, così come consacrato dall'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

³ Il termine significa letteralmente «(tempio) dove non c'è diritto di cattura» ed è composto dalla particella privativa α- e dal verbo σπλάω (spogliare, derubare, depredare), termine con cui originariamente si indicava l'azione predatoria dei pirati.

⁴ G. CRIFÒ, *Asilo (diritto di)*, a) *Premessa storica*, 1) *Diritti antichi*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. 3, Giuffrè, Milano 1958, 191.

⁵ Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide; articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale; articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione).

⁶ Articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, cit. (n. 5); articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, cit. (n. 5).

nel quadro giuridico dell'Unione la «responsabilité de protéger»,⁷ che fonda l'obbligo di protezione a carico degli Stati nei confronti dei rifugiati e delle persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, pare sussistere solo nel momento in cui il richiedente si manifesti e bussì alle porte della «Festung Europa».

De iure condito, l'attuale gestione integrata delle frontiere esterne dell'Unione è caratterizzata da una sostanziale insensibilità alle necessità dei richiedenti asilo al di fuori del territorio europeo. Difatti, ai sensi dell'*acquis* in materia di frontiere e asilo le persone bisognose di protezione internazionale, che abbiano l'intenzione di recarsi in Europa per presentare una domanda di asilo, soggiacciono al regime generale di attraversamento delle frontiere esterne descritto dal Codice frontiere Schengen e devono rispettare le condizioni stringenti del Codice europeo dei visti per il rilascio di un visto uniforme Schengen senza beneficiare di «disposizioni particolari relative al diritto d'asilo e alla protezione internazionale o al rilascio di visti per soggiorno di lunga durata». ⁸ In tal senso, sia il turista, che desideri scattare una foto davanti alla torre di Pisa, sia il richiedente asilo, che scappi dalle devastazioni della guerra civile nel suo Paese di origine, dovranno possedere un'analoga autorizzazione per l'ingresso nel territorio dello Stato membro interessato senza che rilevino i differenti motivi per cui ci si mette in viaggio.

Tuttavia, a differenza del turista, un richiedente asilo non ha in concreto alcuna possibilità di ottenere un visto ai sensi del Codice europeo dei visti per lasciare il proprio Paese e giungere nel territorio dell'Unione secondo modalità legali e sicure, dal momento che ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del Codice europeo dei visti l'intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto costituisce condizione imprescindibile per il rilascio del visto, e ciò risulta ontologicamente incompatibile con il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidia-

⁷ M. CONSIDO, *Modelli organizzativi d'integrazione europea: il diritto di asilo e la libera circolazione dell'asilante (Toward a EU Integration by the Development of Organisational Models: the Right to Asylum and the Freedom of Movement of Asylum Seekers and Refugees) (I modelli organizzativi delle pubbliche amministrazioni, Studi per il Convegno celebrativo del 150° anniversario delle leggi di unificazione nazionale)*, Atti del Convegno nazionale, Firenze University Press, Firenze 2016, 584.

⁸ Articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).

ria ai sensi della Direttiva qualifiche,⁹ che presuppongono l'impossibilità per il soggetto di fare ritorno nel proprio Paese di origine.

In tal senso, il diritto di asilo, nato per tutelare la dignità umana, appare più un problema che un valore su cui è fondata l'Unione e i meccanismi degli Stati membri per sfuggire alle loro responsabilità hanno l'effetto di obbligare quanti cercano protezione internazionale a imbarcarsi in viaggi pericolosi per attraversare illegalmente le frontiere dell'Unione, e mettere a repentaglio la propria vita e la propria incolumità nella speranza di avere almeno una possibilità di ottenere asilo.

2. *Private sponsorship* e corridoi umanitari: la società civile «s'è desta»

Di fronte all'ennesimo naufragio di migranti nel Mediterraneo e ai ripetuti *pushback* alla frontiera sulla rotta balcanica, alcuni attori privati non hanno risposto con l'immobilismo tipico degli apparati statali nel fornire *legal pathways* e, al contrario, hanno forzato tale inerzia aprendo vie legali e sicure affinché i richiedenti asilo potessero raggiungere l'Europa, offrendo un'alternativa alla scelta – quasi obbligata – di mettersi in viaggio, giocando la propria vita e la propria incolumità nell'attraversare illegalmente le frontiere esterne dell'Unione.

I termini *community-based sponsorship*, *community sponsorship* e *private sponsorship* vengono spesso usati in maniera intercambiabile e, sebbene non esista una definizione condivisa a causa dell'eterogeneità delle esperienze nei vari Paesi, essi hanno sostanzialmente il medesimo significato: un individuo, un gruppo o un'organizzazione si assume la responsabilità di fornire sostegno finanziario e sociale – oltre che un supporto morale e relazionale – a una persona o a una famiglia bisognosa di protezione internazionale, che viene autorizzata all'ingresso dallo Stato di accoglienza senza che quest'ultimo se ne assuma gli oneri di assistenza, che invece vengono assolti dal privato per un periodo predeterminato o, comunque, fino a quando la persona o la famiglia diventi autosufficiente.¹⁰

⁹ Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione).

¹⁰ Sul punto, cf. J. KUMIN, *Welcoming Engagement: How Private Sponsorship Can Strengthen Refugee Resettlement in the European Union*, Migration Policy Institute Europe, Bruxelles 2015.

I modelli di sponsorizzazione privata possono essere definiti essenzialmente come una partnership pubblico-privata tra i governi e la società civile per facilitare l'ingresso legale dei richiedenti asilo sulla base di un accordo formale, quale un *memorandum of understanding* o un protocollo d'intesa, che definisce in maniera più o meno flessibile il grado di condivisione delle responsabilità tra attore pubblico e attori privati. L'addizionalità rappresenta l'elemento centrale nei modelli di *private/community sponsorship*: la società civile risponde alla modestia dei numeri del reinsediamento europeo con iniziative private al fine di aumentare il numero di persone bisognose di protezione internazionale, cui si offre un canale legale e sicuro per accedere ai territori del Nord del mondo.

Fino agli anni Dieci del nuovo millennio il Canada ha rappresentato l'unico Paese al mondo che offrisse un programma di sponsorizzazione privata. Il Private Sponsorship of Refugees Program ha iniziato ad essere attivo a partire dal 1978 in seguito all'adozione del *1976 Immigration Act*, che ha permesso la sponsorizzazione di rifugiati, che si trovassero all'estero nei Paesi di primo asilo, da parte di «any body corporate» o «any group of citizens or permanent residents». Parimenti, solo nel 2012 il governo australiano ha lanciato un progetto pilota di sponsorizzazione da parte di privati e di comunità, che dal luglio 2017 è divenuto una delle componenti regolari nel suo impegno umanitario tramite l'istituzione del Community Support Programme (CSP). In Europa, invece, al 2013 non esisteva alcuna forma di *private/community sponsorship* specificamente intesa per accogliere i richiedenti asilo.

In Italia il Testo Unico sull'immigrazione¹¹ prevedeva fino al 2002 con la soppressione ad opera della legge Bossi-Fini¹² la cd. «prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro» ai sensi dell'articolo 23 – comunemente intesa come *sponsorship* – secondo cui un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante aveva la possibilità di farsi garante dell'ingresso di uno straniero residente all'estero per motivi di ricerca del lavoro. Oltre ai privati, erano ammessi a prestare garanzia anche le Regioni, gli Enti locali e le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, a patto di «dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno», pari a un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.

Malgrado la rigidità del sistema per quote fissate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro, tale stru-

¹¹ Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

¹² Legge 30 luglio 2002, n. 189.

mento ha permesso l'ingresso in condizioni di legalità e sicurezza a migliaia di familiari, parenti o amici degli immigrati già residenti in Italia senza doversi affidare ai trafficanti di esseri umani. Inoltre, sebbene si trattasse di un *legal pathway* destinato essenzialmente all'inserimento lavorativo, nei soli quattro anni di vigenza tale forma di *private/community sponsorship* ha permesso anche ai richiedenti asilo provenienti da aree di crisi o bloccati nei Paesi di primo asilo al collasso di accedere a un canale di ingresso legale e sicuro alternativo agli insufficienti programmi di reinsediamento in analogia con quanto offerto dai programmi di sponsorizzazione privata canadesi.

Tuttavia, solo la guerra civile in Siria e la crisi umanitaria conseguente hanno spinto alcune comunità in Europa a spendersi per accogliere in modo strutturato il grande numero di profughi siriani e accordarsi con i governi europei per assicurare un canale sicuro per il loro ingresso. In particolare, le prime esperienze di sponsorizzazione da parte di comunità in Europa nascono principalmente per garantire protezione ai membri delle famiglie dei numerosi rifugiati siriani già presenti sul territorio degli Stati membri, i quali, rimasti fuori dall'Unione, non potevano avvalersi delle disposizioni previste dalla direttiva relativa al diritto al ricongiungimento familiare,¹³ giacché non compresi nell'elenco di familiari, di cui gli Stati membri sono tenuti ad autorizzare l'ingresso e il soggiorno ai sensi dell'articolo 4.

In Germania i *Länder* hanno avviato nel luglio 2013 i programmi regionali di ammissione (*Landesaufnahme-programme*) per consentire a cittadini o residenti di agire come sponsor per permettere ai membri della propria famiglia siriana di raggiungere la Germania in sicurezza. Gli sponsor firmavano una dichiarazione vincolante di assunzione di responsabilità (*Verpflichtungserklärung*), in cui si impegnavano a coprire tutti i costi relativi al viaggio e alla permanenza dei propri parenti, mentre l'amministrazione si occupava di concedere ai beneficiari un permesso di soggiorno di due anni, rinnovabile.

Parallelamente, nel 2014 è stato istituito in Irlanda il Syrian Humanitarian Admission Program (SHAP), che in aggiunta al programma di reinsediamento irlandese forniva un percorso sicuro e legale ai familiari di cittadini siriani naturalizzati irlandesi o residenti in Irlanda con specifiche vulnerabilità. Sebbene tale programma abbia comunque permesso a 119 persone di entrare in Irlanda, il SHAP ha avuto breve vita, giacché si è svolto per sole sei settimane e non è stato rinnovato.

¹³ Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare.

Il 6 settembre 2015, in occasione dell'Angelus domenicale, papa Francesco rivolse «un appello alle parrocchie, alle comunità religiose, ai monasteri e ai santuari di tutta Europa a esprimere la concretezza del vangelo e accogliere una famiglia di profughi».¹⁴ Tale richiesta sollecitò diverse parrocchie e alcuni gruppi di ispirazione cristiana a impegnarsi e dare la propria disponibilità ad accogliere persone bisognose di protezione internazionale. In questa prospettiva, è nata l'esperienza dei cd. «corridoi umanitari», modelli di sponsorizzazione da parte di comunità realizzati da organizzazioni di ispirazione religiosa in Italia, Francia, Belgio e Andorra in cooperazione con i rispettivi governi nazionali, che a partire dal febbraio 2016 hanno permesso a 6.018 persone¹⁵ di raggiungere l'Europa in condizioni di legalità e sicurezza.¹⁶

In Italia lo sviluppo di tale sistema è frutto dei cd. «protocolli di intesa», siglati da:

- i) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie;
- ii) Ministero dell'interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;
- iii) enti e associazioni di ispirazione religiosa.

Il primo protocollo è stato firmato il 15 dicembre 2015 con la Comunità di Sant'Egidio, la Federazione delle Chiese evangeliche in Italia e la Tavola valdese per l'accoglienza di mille profughi provenienti dai campi del Libano in gran maggioranza siriani, ed è stato rinnovato per la stessa quota una prima volta il 7 novembre 2017 e – dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia – una seconda volta il 5 agosto 2021.

Il secondo protocollo è stato, invece, firmato il 12 gennaio 2017 con la Comunità di Sant'Egidio e la Conferenza episcopale italiana attraverso gli specifici organismi collegati – quali la Caritas italiana e la Fondazione Migrantes – per favorire l'arrivo in Italia di cinquecento profughi dell'Africa subsahariana provenienti dai campi dell'Etiopia, ed è stato rinnovato il 3 maggio 2019 per ulteriori seicento beneficiari, che si trovino in Etiopia,

¹⁴ FRANCESCO, *Angelus*, 6 settembre 2015, in https://www.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2015/documents/papa-francesco_angelus_20150906.html (accesso: 24 aprile 2023).

¹⁵ Cf. COMUNITÀ DI SANT'EGIDIO, *I corridoi umanitari in cifre. Dati aggiornati al 15 marzo 2023*, in <https://www.santegidio.org/downloads/Corridoi-umanitari-2023.pdf> (accesso: 24 aprile 2023).

¹⁶ Per un'analisi sui corridoi umanitari si veda, *inter alia*, P. MOROZZO DELLA ROCCA, *I due Protocolli d'intesa sui «corridoi umanitari» tra alcuni enti di ispirazione religiosa ed il Governo ed il loro possibile impatto sulle politiche di asilo e immigrazione*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza* 1 (2017), 1-31; più recentemente, L. GALLI, *Quale ruolo degli attori pubblici nella sponsorship privata dei rifugiati?*, *ivi* 2 (2022), 133-165.

Niger, Giordania ed eventualmente in altri Paesi di transito da concordare tra le parti.

Inoltre, per dare una risposta umanitaria alla crisi afghana è stato sottoscritto il 5 novembre 2021 un nuovo protocollo per permettere a 1.200 afghani, scappati in Pakistan e Iran, di essere evacuati e giungere in sicurezza in Italia. È interessante notare come tale programma, oltre a comprendere i classici partner, è stato sottoscritto anche dall'ARCI – Associazione ricreativa e culturale italiana, un fattore che manifesta come il successo e il valore di tali progetti abbiano un effetto moltiplicatore teso ad aumentare il numero di associazioni – anche laiche – presenti sul territorio nazionale, che decidono di dare la propria disponibilità all'accoglienza.

Nel quadro definito dai protocolli la parte pubblica si limita a svolgere un ruolo di coordinamento e supporto per l'ingresso dei beneficiari dei programmi. Nello specifico, da un lato, il Ministero dell'interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione informa le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e la Commissione nazionale sui criteri adottati nell'ammissione delle persone al progetto e sull'attività di predisposizione dei dossier individuali e familiari per la concessione del visto di ingresso. Dall'altro, il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza autorizza il rilascio dei visti nei confronti della lista di beneficiari elaborata dalle associazioni proponenti sulla base delle verifiche nelle banche dati pertinenti e degli accertamenti dattiloscopici di competenza. Infine, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si occupa del rilascio dei «visti per motivi umanitari» ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del Codice europeo dei visti¹⁷ tramite le proprie rappresentanze diplomatico-consolari sulla base della lista approvata dal Ministero dell'interno con lo scopo di consentire l'ingresso in Italia in maniera legale e in condizioni di sicurezza personale.

I visti per motivi umanitari hanno validità territoriale limitata e vengono rilasciati eccezionalmente quando, per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali, lo Stato membro interessato «ritiene necessario» derogare al principio dell'adempimento delle condizioni di ingresso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), del Codice frontiere Schengen. In particolare, nonostante i motivi di rifiuto di un visto, elencati all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e b), del Codice europeo dei visti, gli Stati membri sono autorizzati al rilascio di un «visto

¹⁷ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (Codice dei visti).

con validità territoriale limitata», i.e. un visto valido per il territorio di uno o più Stati membri, ma non per tutti gli Stati membri (VTL).

Nel caso X e X¹⁸ la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha affermato, contrariamente a quanto sostenuto dall'avvocato generale Mengozzi nelle sue Conclusioni,¹⁹ che «allo stato attuale del diritto dell'Unione»²⁰ il rilascio di un visto per motivi umanitari con l'intenzione di presentare al momento dell'arrivo nello Stato membro una domanda di protezione internazionale rientra unicamente nell'ambito di applicazione del diritto nazionale e, per l'effetto, l'articolo 25 del Codice europeo dei visti non può essere interpretato nel senso di conferire a chiunque ritenga di essere in possesso dei requisiti per ottenere protezione internazionale il diritto di richiedere e ottenere questa tipologia di visto per fare ingresso nel territorio degli Stati membri.²¹ Parallelamente, nel caso *M.N. e altri c. Belgio*²² la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato inammissibile il ricorso di due coniugi siriani con figli a carico, i quali lamentavano di essere stati esposti al rischio di subire trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), in quanto le autorità belghe aveva rifiutato di rilasciare loro un visto per motivi umanitari al fine di permettere l'ingresso in Belgio per chiedere protezione internazionale, sull'assunto che la situazione in questione non fosse riconducibile all'esercizio della giurisdizione territoriale o extraterritoriale del Belgio ai sensi dell'articolo 1 della CEDU.²³

Ciononostante, alcuni Stati membri hanno deciso di avvalersi di tale tipologia di visto per permettere ad alcuni richiedenti asilo selezionati nell'ambito di strutturati programmi umanitari di raggiungere in sicurezza

¹⁸ Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza della Corte (Grande Sezione) del 7 marzo 2017, causa C-638/16 PPU, X e X, ECLI:EU:C:2017:173.

¹⁹ Conclusioni dell'avvocato generale Paolo Mengozzi presentate il 7 febbraio 2017, causa C-638/16 PPU, X e X, ECLI:EU:C:2017:93.

²⁰ Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza della Corte (Grande Sezione) del 7 marzo 2017, X e X, cit. (n. 18), punto 51.

²¹ Sul punto, cf., *inter alia*, V. MORENO-LAX, *Asylum visas as an obligation under EU Law: case PPU C-638/16 X, X v. État Belge, Part I*, EU Immigration and Asylum Law and Policy, 16 febbraio 2017. In <https://eumigrationlawblog.eu/asylum-visas-as-an-obligation-under-eu-law-case-ppu-c-63816-x-x-v-etat-belge/> (accesso: 24 aprile 2023); Id., *Asylum visas as an obligation under EU Law: case PPU C-638/16 X, X v. État Belge, Part II*, EU Immigration and Asylum Law and Policy, 21 febbraio 2017. In <https://eumigrationlawblog.eu/asylum-visas-as-an-obligation-under-eu-law-case-ppu-c-63816-x-x-v-etat-belge-part-ii/> (accesso: 24 aprile 2023).

²² Corte europea dei diritti dell'uomo (Grande Camera), decisione del 5 maggio 2020, ric. n. 3599/18, *M.N. e altri c. Belgio*.

²³ Sul punto, cf., *inter alia*, F. CAMPLONE, *La sentenza M.N. e al. c. Belgio alla luce di X e X: la conferma della prudenza delle corti o un impulso allo sviluppo di canali di ingresso legali europei?*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza* 3 (2020), 239-262.

il territorio nazionale al fine di presentare domanda di protezione internazionale.

Fatta salva la procedura di rilascio del visto, ogni altro aspetto relativo all'accoglienza e all'integrazione dei richiedenti asilo è lasciato alle cure esclusive delle organizzazioni proponenti:

- i) individuare i beneficiari del progetto;
- ii) fornire assistenza legale ai beneficiari dei visti nella presentazione della domanda di protezione internazionale;
- iii) garantire ospitalità e accoglienza per un congruo periodo di tempo;
- iv) assicurare sostegno economico per il trasferimento in Italia;
- v) offrire sostegno nel processo di inserimento socioculturale dei beneficiari.

In particolare, l'attività di selezione dei potenziali candidati e successivamente dei beneficiari del progetto rappresenta la parte più delicata per l'attuazione del progetto. Le organizzazioni si occupano delle attività di individuazione e valutazione approfondita dei potenziali beneficiari del progetto con l'utilizzo di proprie risorse professionali ed economiche in collaborazione con l'UNHCR tramite la predisposizione di dossier individuali e familiari. L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR) svolge un ruolo chiave nei processi di segnalazione e selezione dei potenziali beneficiari, ma non è il solo soggetto coinvolto. A titolo illustrativo, in Etiopia ogni candidato deve essere registrato come rifugiato dall'UNHCR, ma deve essere anche registrato dall'Administration for Refugees and Returnees Affairs (ARRA), l'autorità amministrativa etiopica investita dell'onere di gestire i rifugiati e i campi profughi presenti nel Paese.

Inoltre, un ruolo fondamentale nell'opera di segnalazione viene svolto da organizzazioni locali, chiese e organismi ecumenici, gruppi autorganizzati di migranti, ONG e associazioni internazionali presenti sia in Italia sia nei Paesi di transito. Si tratta di una forma di «collaborazione multilivello» che, come mostra l'esperienza, rappresenta una forma di garanzia per la trasparenza del processo al fine della corretta individuazione dei potenziali beneficiari.

I beneficiari sono necessariamente individuati tra le persone potenzialmente destinatarie di protezione internazionale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea vigente. Tuttavia, i corridoi umanitari prevedono che i beneficiari vengano selezionati tra le persone riconosciute meritevoli dall'UNHCR, almeno *prima facie*, del riconoscimento dello status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra del 1951 e al relativo protocollo del 1967, ovvero di coloro che sono costretti a lasciare il loro Paese nel fondato timore di subire un danno grave alla propria persona. Pertanto, la procedura volta al riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria è successiva all'ingresso nel territorio

dello Stato membro di accoglienza e seguirà l'iter comune a tutti i richiedenti asilo dinanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

3. I limiti della sussidiarietà orizzontale e della protezione dal basso nel garantire il diritto di asilo

Malgrado l'ampio ventaglio di potenziali beneficiari del programma, la selezione soggiace a un vincolo di bilancio non indifferente: le quote degli effettivi beneficiari, così come definite dai protocolli di intesa, sono estremamente basse rispetto al numero di candidati considerati vulnerabili nei Paesi di primo asilo. In tal senso, al riconoscimento di una specifica vulnerabilità, connessa alla persecuzione o al rischio di subire un danno grave, non segue la necessaria inclusione del richiedente asilo nel programma al fine di permettere l'ingresso in un Paese che possa offrire una protezione adeguata. Per questo motivo, nei tre colloqui di selezione, svolti dagli operatori *in loco* delle organizzazioni promotrici con l'aiuto degli altri attori attivi, si procede a una ponderazione delle situazioni individuali, delle vulnerabilità e delle possibilità di accoglienza secondo la logica della «collaborazione multilivello», che dovrebbe garantire ai più vulnerabili di riuscire a lasciare il Paese di primo asilo.

Senza dubbio, i corridoi umanitari, così come tutte le iniziative di *private/community sponsorship*, definiscono alcune ambiziose linee di riforma sia per quanto concerne le politiche pubbliche in materia di asilo e di immigrazione sia per quanto riguarda il ruolo riconosciuto alla società civile. Tale strumento offre il modello per un'accoglienza diffusa, in cui i richiedenti asilo non costituiscono solo oggetti passivi di una procedura di asilo, che gli Stati si addossano in forza di obblighi internazionali mal digeriti, ma soggetti attivi di un processo di accoglienza e di integrazione nel tessuto sociale, in cui si trovano inseriti per ottenere protezione. In questo senso, la *best practice* dei corridoi umanitari è stata definita adozionale²⁴ secondo un'immagine coniata alla luce della riflessione di Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant'Egidio nel 1968 e ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione durante il governo Monti. Riccardi evidenzia come,

[mentre] in altri paesi si elaboravano modelli di integrazione, da noi non si pensava ad alcun modello. Si realizzava nella prassi un «non-modello» [...].

²⁴ Cf., *inter alia*, M. IMPAGLIAZZO, *Le vie dell'integrazione latina*, in *Limes* 7 (2016), 134.

La Gran Bretagna multiculturale [...] la Francia assimilazionista [...] avevano una storia di contatti con i mondi altri, che all'Italia mancava, come mancavano le istituzioni di studio dell'altro. *L'integrazione si è fatta «da sé»*, grazie alla buona volontà di molti italiani e al sogno di molti migranti.²⁵

Pertanto, in un Paese come l'Italia, caratterizzato da una tradizione di *welfare* pubblico meno robusto rispetto ad altri Stati europei, ma dotato di una cultura della condivisione pregnante e sviluppata, il cd. «modello latino di integrazione» parte dal coinvolgimento di comunità territoriali e di nuclei familiari che, pur necessitando inevitabilmente di una regia pubblica, offre una forma di accoglienza poco istituzionale e molto familiare, che ricorda l'istituto giuridico di diritto romano dell'*adoptio* come modo di acquisto della cittadinanza di un municipio.²⁶

In Italia l'accoglienza ha coinvolto oltre 145 attori diversi tra associazioni, gruppi di amici, parrocchie e famiglie e più di 3.000 operatori volontari, che seguono in maniera stabile le diverse fasi del percorso di integrazione. Un tale modello di accoglienza diffusa trova la propria forza non solo nel fatto che i beneficiari hanno la possibilità di giungere in Europa in maniera legale e sicura al fine di ottenere protezione internazionale, ma anche e soprattutto giacché costoro vengono accompagnati nel loro percorso di integrazione da una rete di volontari con l'obiettivo ultimo di soddisfare i loro bisogni specifici di protezione e di inclusione nel nuovo tessuto sociale fino al raggiungimento dell'autonomia. Una tale pratica «adozionale» permette allo Stato ospitante di aprire un *legal pathway* per una determinata quota di richiedenti asilo ogni qualvolta le comunità si rendano disponibili ad accogliere senza doversi addossare gli oneri materiali per l'accompagnamento nel percorso di integrazione. Infatti, i corridoi umanitari non pesano in alcun modo sull'erario, in quanto vengono interamente finanziati dalle associazioni che li promuovono.

In questa prospettiva, lo Stato ospitante si attribuisce un mero compito di coordinamento e di regia del programma, lasciando i costi degli spostamenti in sicurezza e la gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo interamente a carico delle associazioni promotrici. Una tale scelta alimenta il fenomeno della «privatizzazione della protezione internazionale» secondo una logica, che appare coerente con il principio di sussidiarietà orizzontale: nei rapporti tra amministrazione pubblica e iniziativa privata i soggetti pubblici sono tenuti a ritirarsi dallo svolgimento diretto di determinate attività di interesse generale per favorire e valorizzare l'autonomia

²⁵ A. RICCARDI, *L'Europa dei migranti. Modelli di integrazione*, in M. IMPAGLIAZZO (a cura di), *Integrazione. Il Modello Italia*, Guerini e Associati, Milano 2013, 98 (enfasi aggiunta).

²⁶ D. 50.1.0 (Ulpianus *lib. 2 ad ed.*): «Municipem aut nativitas facit aut manumissio aut adoptio».

espressione dei corpi sociali, laddove e nei limiti in cui questa si possa proficuamente esercitare nell'interesse generale, salvo l'intervento pubblico a *subsidio* di essa.²⁷ Il principio di ispirazione liberale trova le proprie radici nella dottrina sociale della Chiesa cattolica:

Siccome è illecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere *con le forze e l'industria propria* per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere a una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare. Ed è questo insieme un grave danno e uno sconvolgimento del retto ordine della società; perché l'oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è *quello di aiutare in maniera suppletiva le membra del corpo sociale*, non già distruggerle e assorbirle.²⁸

Tuttavia, se il principio di sussidiarietà orizzontale opera per valorizzare la sfera privata, questo non implica la necessaria astensione dei poteri pubblici dall'assolvimento delle responsabilità loro attribuite. Infatti, esso impone la «riduzione del ruolo del pubblico nei limiti in cui il servizio o l'attività possano essere assicurati dai soggetti privati in modo efficiente e secondo gli interessi di pubblica utilità prefissati dallo stesso potere pubblico».²⁹ Pertanto, il «ritirarsi» dei soggetti pubblici non è da intendersi come un *non facere o laissez-faire*, ma come un «fare insieme» invece di «fare da soli». Nella sua essenza più profonda la sussidiarietà orizzontale prevede sì la limitazione dello Stato in favore dei corpi minori, ma, al contempo, l'obbligo dello Stato di intervenire a favore di essi, laddove sia necessario, nel momento in cui l'attività svolta dai privati non soddisfi in modo adeguato l'esigenza cui far fronte.

Nessuno può negare il valore dei corridoi umanitari come strumento che, da un lato, permette un accesso legale e in sicurezza nel territorio degli Stati membri alle persone bisognose di protezione internazionale sfollate nei Paesi di primo asilo e, dall'altro, rappresenta una *best practice* per l'accoglienza e l'integrazione dei richiedenti asilo nelle comunità. In particolare, le capacità di auto-organizzazione degli enti coinvolti per accogliere i beneficiari dei programmi e accompagnarli verso l'autonomia si sono dimostrate un patrimonio inestimabile per far fronte alla sfida dell'accoglienza dei richiedenti asilo sotto il coordinamento e con il sostegno della parte pubblica, dando un nuovo senso a strumenti giuridici, quali i visti per

²⁷ Per un'analisi sul principio di sussidiarietà si veda, *inter alia*, V. CERULLI IRELLI, *Sussidiarietà (dir. amm.)*, in *Enciclopedia Giuridica*, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma 1994, XXXV.

²⁸ PIO XI, *Quadragesimo anno*, Roma, 15 maggio 1931, n. 80 (enfasi aggiunta). In https://www.vatican.va/content/pius-xi/it/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19310515_quadragesimo-anno.html (accesso: 24 aprile 2023).

²⁹ P. DE CARLI, *Sussidiarietà e governo economico*, Giuffrè, Milano 2002, 345.

motivi umanitari, espressamente previsti nel quadro giuridico unionale, ma il cui utilizzo è rimasto sopito per l'inerzia degli Stati membri.

Ciononostante, la struttura stessa dei corridoi umanitari, così come delineata dai protocolli di intesa, rende tale istituto un atto caritatevole per pochi e non certo uno strumento tecnico-politico, che possa seriamente influire nell'assolvimento degli obblighi giuridici in capo agli Stati membri. Il sistema per quote fisse dei beneficiari rende il programma un mezzo umanitario volto a fornire un canale legale e sicuro per raggiungere l'Europa a una nicchia ristrettissima di persone rispetto a quanti effettivamente avrebbero diritto a ottenere protezione internazionale in conformità a quanto prescritto dall'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali. Anche in relazione ai corridoi umanitari gli Stati membri non adottano tutte le misure volte a impedire che le persone subiscano trattamenti inumani o degradanti, giacché è ammessa al programma solo parte di una platea ben più ampia di richiedenti asilo il cui bisogno specifico di protezione è stato verificato, escludendo coloro le cui necessità nella scala di vulnerabilità utilizzata sono considerate meno gravi rispetto ai bisogni di quanti rientrano tra i beneficiari del programma.³⁰

Lungi dall'addossare l'inadempimento a tale obbligo positivo sulla società civile, che lodevolmente dà la propria disponibilità e si spende nei programmi di accoglienza, tanto le istituzioni dell'Unione quanto gli Stati membri non possono nascondersi dietro il principio di sussidiarietà orizzontale e limitarsi a sostenere passivamente gli sforzi profusi dalle associazioni proponenti nell'organizzare i corridoi umanitari per ritenere assolti i doveri loro incombenti nei confronti dei richiedenti asilo. Tali iniziative rappresentano un modello di pubblica mobilitazione della società civile inteso anche a incentivare i pubblici decisori a fare di più nell'organizzare canali legali e sicuri affinché le persone bisognose di protezione internazionale bloccate nei Paesi di primo asilo possano raggiungere il territorio europeo.

Sta, dunque, alle istituzioni europee e agli Stati membri partire dall'esempio offerto dalla società civile per adoperarsi «più nei fatti che nelle parole»³¹ con strumenti idonei a garantire il diritto di movimento a ciascun richiedente asilo, che necessiti di ottenere protezione internazionale in Europa.

Sta alla società civile continuare a dimostrare che un'alternativa al meccanismo attuale di accesso alla protezione internazionale è possibile,

³⁰ Sull'inadeguatezza dei canali d'ingresso legale attualmente disponibili si veda, *inter alia*, E. FRASCA, *L'ordinanza del Tribunale di Roma del 21 febbraio 2019 che obbliga il Ministero degli Esteri all'immediato rilascio di un visto per motivi umanitari restituisce un senso all'articolo 25 del Codice dei visti europeo: politiche del diritto ed esigenze di tutela a confronto*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza* 3 (2019), 207-225.

³¹ IGNAZIO DI LOYOLA, *Esercizi spirituali*, 230.

in quanto in un'epoca in cui si chiede a gran voce la costruzione di nuovi muri alle frontiere esterne, risulta ancora più impellente e necessario che «gli Stati membri non fuggano dalle loro responsabilità, come quelle che derivano dal diritto dell'Unione o, permettetemi l'espressione, dal diritto della loro e della nostra Unione».³²

Bibliografia essenziale

- CAMPLONE F., *La sentenza M.N. e al. c. Belgio alla luce di X e X: la conferma della prudenza delle corti o un impulso allo sviluppo di canali di ingresso legali europei?*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza* 3 (2020), 239-262.
- CARLIER J.Y., *Pour la suppression des visas: du pas suspendu du gitan au temps des cigognes, de la libre circulation à la circulation libre*, Institut d'études européennes, Louvain-la-Neuve 1997.
- CONSITO M., *Modelli organizzativi d'integrazione europea: il diritto di asilo e la libera circolazione dell'asilante (Toward a EU Integration by the Development of Organisational Models: the Right to Asylum and the Freedom of Movement of Asylum Seekers and Refugees) (I modelli organizzativi delle pubbliche amministrazioni, Studi per il Convegno celebrativo del 150° anniversario delle leggi di unificazione nazionale)*, Atti del Convegno nazionale, Firenze University Press, Firenze 2016, 579-596.
- CURI U. (a cura di), *Vergogna ed esclusione. L'Europa di fronte alla sfida dell'emigrazione*, Castelveccchi, Roma 2017.
- DE CARLI P., *Sussidiarietà e governo economico*, Giuffrè, Milano 2002.
- FRASCA E., *L'ordinanza del Tribunale di Roma del 21 febbraio 2019 che obbliga il Ministero degli Esteri all'immediato rilascio di un visto per motivi umanitari restituisce un senso all'articolo 25 del Codice dei visti europeo: politiche del diritto ed esigenze di tutela a confronto*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza* 3 (2019), 207-225.
- GALLI L., *Quale ruolo degli attori pubblici nella sponsorship privata dei rifugiati?*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza* 2 (2022), 133-165.
- GATTA F.L., *Vie di accesso legale alla protezione internazionale nell'Unione europea: iniziative e (insufficienti) risultati nella politica europea di asilo*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza* 2 (2018), 1-41.
- , *La «saga» dei visti umanitari tra le Corti di Lussemburgo e Strasburgo, passando per il legislatore dell'Unione europea e le prassi degli Stati membri*, in *Diritti Fondamentali* 1 (2019).
- , *I visti umanitari tra l'immobilismo dell'Unione europea, l'attesa per Strasburgo e l'esempio (da replicare) dell'Italia*, in *Diritti Comparati* 2 (2020), 152-176.
- HATHAWAY J.C., *The Emerging Politics of Non-entrée*, in *Refugees* 91 (1992), 40-41.
- IMPAGLIAZZO M., *Le vie dell'integrazione latina*, in *Limes* 7 (2016), 127-137.
- (a cura di), *Integrazione. Il Modello Italia*, Guerini e Associati, Milano 2017.

³² Conclusioni dell'avvocato generale Paolo Mengozzi presentate il 7 febbraio 2017, X e X, cit. (n. 19), punto 4.

- KUMIN J., *Welcoming Engagement: How Private Sponsorship Can Strengthen Refugee Resettlement in the European Union*, Migration Policy Institute Europe, Bruxelles 2015.
- MORENO-LAX V., *Accessing Asylum in Europe: Extraterritorial Border Controls and Refugee Rights under EU Law*, Oxford University Press, Oxford 2017.
- , *Asylum visas as an obligation under EU Law: case PPU C-638/16 X, X v. État Belge, Part I*, EU Immigration and Asylum Law and Policy, 16 febbraio 2017, in <https://eumigrationlawblog.eu/asylum-visas-as-an-obligation-under-eu-law-case-ppu-c-63816-x-x-v-etat-belge/> (accesso: 24 aprile 2023).
- , *Asylum visas as an obligation under EU Law: case PPU C-638/16 X, X v. État Belge, Part II*, EU Immigration and Asylum Law and Policy, 21 febbraio 2017, in <https://eumigrationlawblog.eu/asylum-visas-as-an-obligation-under-eu-law-case-ppu-c-63816-x-x-v-etat-belge-part-ii/> (accesso: 24 aprile 2023).
- MORGADES-GIL S., *Humanitarian Visas and EU Law: Do States Have Limits to Their Discretionary Power to Issue Humanitarian Visas?*, in *European Papers* 2/3 (2017), European Forum, Insight of 15 October 2017, 1005-1016.
- MOROZZO DELLA ROCCA P., *I due Protocolli d'intesa sui «corridoi umanitari» tra alcuni enti di ispirazione religiosa ed il Governo ed il loro possibile impatto sulle politiche di asilo e immigrazione*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza* 1 (2017), 1-31.
- NAVARRA C. – BALLEGOOLJ W., *Humanitarian Visas, European Added Value Assessment accompanying the European Parliament's Legislative Initiative Report (Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar)*, Parlamento europeo, Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare, Bruxelles 2018.
- PEERS S., *Do potential asylum-seekers have the right to a Schengen visa?*, in *EU Law Analysis*, 20 gennaio 2014. In <http://eulawanalysis.blogspot.com/2014/01/do-potential-asylum-seekers-have-right.html> (accesso: 24 aprile 2023).
- PEYRONNET C. – RACHO T., «Ceci n'est pas un visa humanitaire»: *La Cour de justice neutralise l'article 25 § 1 a) du code des visas*, in *La Revue des droits de l'homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés*, 28 aprile 2017. In <https://journals.openedition.org/revdh/3047> (accesso: 24 aprile 2023).
- RICCI C., *The Necessity for Alternative Legal Pathways: The Best Practice of Humanitarian Corridors Opened by Private Sponsors in Italy*, in *German Law Journal* 21/2 (2020), 265-283.
- SHERIDAN C. – TAYLOR A., *Looking like a cat, walking like a cat, sounding like a cat but actually being a dog: What the X and X judgment means for the scope of the EU Charter?*, in *European Database of Asylum Law*, 5 aprile 2017. In <https://www.asylumlawdatabase.eu/en/journal/looking-cat-walking-cat-sounding-cat-actually-being-dog-what-x-and-x-judgment-means-scope-eu> (accesso: 24 aprile 2023).
- STOYANOVA V., *M.N. and Others v Belgium: no ECHR protection from refoulement by issuing visas*, EJIL: Talk! – Blog of the European Journal of International Law, 12 maggio 2020. In <https://www.ejiltalk.org/m-n-and-others-v-belgium-no-echr-protection-from-refoulement-by-issuing-visas/> (accesso: 24 aprile 2023).

Marco Colella

dottorando in Diritto, Persona e Mercato

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino

Sommario

I corridoi umanitari rappresentano un lodevole strumento di pubblica mobilitazione della società civile, che ha permesso a numerose persone, bloccate nei Paesi di primo asilo, di raggiungere in modo legale e sicuro l'Unione europea per ottenere protezione internazionale ed essere accompagnati nel loro percorso di integrazione e inclusione nelle comunità di accoglienza. Tuttavia, la struttura stessa dei corridoi umanitari e il numero totale di beneficiari dei programmi rende l'istituto un atto caritatevole per pochi e non certo uno strumento tecnico-politico idoneo per ritenere assolti i doveri delle istituzioni europee e degli Stati membri nel garantire in modo effettivo il diritto di ogni richiedente asilo di raggiungere il territorio europeo per ottenere protezione internazionale.

Summary – Humanitarian Corridors: The Good in the Bad

The humanitarian corridors represent a laudable tool of public mobilization of civil society, which have helped many people, stranded in countries of first asylum, to reach the European Union legally and safely in order to obtain international protection and be accompanied on their path of integration and inclusion in host communities. Nevertheless, the very structure of humanitarian corridors and the total number of beneficiaries make these programmes a charitable act for a few and not a sufficient technical-political tool to consider the duties and responsibilities of the EU institutions and the Member states fulfilled in effectively guaranteeing the right of each asylum seeker to reach the territory of the Member States of the European Union and to obtain international protection.